Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 4 giugno 1924** — **Numero 131**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* — Ancona *G. Fogola* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *S. Picrucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Podio* — Bergamo *Anonima libraria italiana* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *F. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto (*). — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *C. G. Federici.* — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria *R. D'Angelo* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 820.

Trasformazione in Ente morale consorziale autonomo della Regia cantina sperimentale di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Arezzo in data 15 aprile 1924, del comune di Arezzo in data 12 aprile 1924, e della Camera di commercio e industria di Arezzo in data 2 gennaio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la Regia cantina sperimentale di Arezzo è trasformata in Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Arezzo, ne fanno altresì parte il Comune e la Camera di commercio e industria di Arezzo, e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Essa ha per iscopo:

a) lo studio dei vitigni e delle uve locali in rapporto alla vinificazione;

b) la sperimentazione e le ricerche tecniche inerenti all'industria ed al commercio del vino;

c) la esecuzione, per conto dei privati e degli Enti pubblici, di analisi di mosti, di vini e di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali inerenti alla viticoltura ed alla enologia, che potranno essere affidati all'istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cantina sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della Provincia, di uno del Comune, di uno della Camera di commercio e industria di Arezzo, e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio, con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000

Il direttore della Cantina è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al matenimento della Cantina contribuiscono:

Lo Stato con L. 20,000 annue, che faranno carico al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-1925 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Arezzo con L. 6000 per l'anno 1924, salvo a deliberare un contributo maggiore nei successivi esercizi; il comune di Arezzo con un contributo annuo di L. 2000 e la Camera di commercio e industria di Arezzo con un contributo di lire 1000, per il secondo semestre 1924, salvo a fissare un maggiore contributo per i successivi esercizi.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico alla Cantina al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico della Cantina è costituito dal direttore, dal personale tecnico, amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta, per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico, amministrativo e di servizio, provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica, quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, attualmente addetto alla Cantina, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico della Cantina spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sulla attività svolta dalla Cantina ed il programma da svolgere nell'anno successivo e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento della Cantina; determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 264. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 826.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 822.

Trasformazione in Ente morale consorziale autonomo del Regio oleificio sperimentale di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'amministrazione provinciale di Perugia in data 21 marzo 1924, del comune di Spoleto, in data 14 marzo 1924, e della Camera di commercio e industria dell'Umbria, in data 29 febbraio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924, il Regio oleificio sperimentale di Spoleto è trasformato in Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, ed assume la denominazione di Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio.

Il Consorzio è continuativo e ne fanno parte, obbligatoriamente, lo Stato e la provincia di Perugia, ne fanno parte altresì il comune di Spoleto e la Camera di commercio e industria dell'Umbria; potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

L'Istituto ha per iscopo:

a) lo studio e la sperimentazione relativa all'olivicoltura ed all'oleificio nonchè le ricerche sul commercio dell'olio;

b) la creazione di maestranze specializzate per la coltivazione dell'olivo e la razionale fabbricazione dell'olio;

c) la esecuzione, per conto dei privati ed Enti pubblici, di analisi di oli, sanse, di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali che potranno essergli affidati da parte del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della provincia di Perugia, di uno del comune di Spoleto, di uno della Camera di commercio e industria dell'Umbria, e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

Lo Stato con L. 25,000 annue, che faranno carico al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-925 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Perugia con L. 5000 annue, il comune di Spoleto con L. 2000 annue, la Camera di commercio e industria dell'Umbria, in Foligno, con L. 2000 annue.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico al Regio oleificio al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, dal personale tecnico, amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico amministrativo e di servizio provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, sarà inscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica, quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, attualmente addetto al Regio oleificio, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'Istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dall'Istituto ed il programma da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 266. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 827.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 823.

Trasformazione in Ente morale consorziale autonomo della Regia cantina sperimentale di Milazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Vista la deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione provinciale di Messina, in data 9 aprile 1924, resa esecutoria il 29 aprile 1924;

Vista la deliberazione del comune di Milazzo in data 23 febbraio 1924, approvata in data 29 aprile 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la Regia cantina sperimentale di Milazzo è trasformata in Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Messina, ne fa parte altresì il comune di Milazzo, e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Essa ha per iscopo:

a) lo studio dei vitigni e delle uve locali in rapporto alla vinificazione;

b) la sperimentazione e le ricerche tecniche inerenti all'industria ed al commercio del vino;

c) la esecuzione, per conto dei privati ed Enti pubblici, di analisi di mosti, di vini e di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali, inerenti alla viticoltura ed alla enologia, che potranno essere affidati all'istituzione da parte del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cantina sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della provincia di Messina, di uno del comune di Milazzo e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a lire duemila.

Il direttore della Cantina è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentati nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento della Cantina contribuiscono:

lo Stato con L. 15,000 annue, che faranno carico al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi;

la provincia di Messina con L. 15,000;

il comune di Milazzo con L. 4000 annue.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico alla Regia cantina al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore della nuova istituzione.

Art. 4.

L'organico della Cantina è costituito dal direttore, dal personale tecnico, amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso coll'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico, amministrativo e di servizio, provvederà il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà inscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica, quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio attualmente addetto alla Cantina passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico della Cantina spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dalla Cantina ed il programma da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento della Cantina: determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 267. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 828.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 830.

Maggiore assegnazione, per spese concernenti franchigia postale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n. 195 *quinquies*: Canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni per la corrispondenza in franchigia della Cassa nazionale assicurazioni sociali e della Cassa nazionale infortuni per il periodo anteriore al 31 maggio 1923, con lo stanziamento di lire 570,829.90.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 829.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 831.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 112-*bis* — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc., L. 250,000.

In diminuzione:

Cap. n. 112-*ter* — Rimborso dalle Amministrazioni centrali, ecc., L. 250,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Mnistero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 205 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc., L. 250,000.

In diminuzione:

Cap. n. 206 — Spese per registri, moduli, carta, ecc., lire 250,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 52 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc., L. 250,000.

In diminuzione:

Cap. n. 53 — Rimbroso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, moduli, ecc., L. 250,000.

Quest decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225 foglio 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 830.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 833.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc.	L.	25,000
Cap. n. 10 — Manutenzione del palazzo della Consulta, ecc.	»	30,000
Cap. n. 31 — Pensioni ordinarie	»	50,000
	L.	105,000

In diminuzione:

Cap. n. 29 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc.	L.	25,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 831.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 832.

Trasporto di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dei seguenti capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed a quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 581 - Sovvenzione alla gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. . . . . . — L. 410,500,000

Ministero della guerra.

Capitolo n. 77 - Spese per la guerra . . + L. 410,500,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 5. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 832.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1924, n. 834.

Compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media e artistica e a posti di ruolo scientifico e tecnico delle antichità e belle arti è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150, e di L. 20 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto Ministeriale; ma ai commissari che la richiedano può essere accordata al termine dei lavori un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella città nella quale hanno luogo gli esami.

Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi è corrisposta una diaria di L. 25.

Art. 2.

Nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite dall'articolo precedente è corrisposto il compenso ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo delle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi istituti dei sordo-muti e nelle scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi.

Art. 3.

Tra i componenti la Commissione centrale per i libri di testo delle scuole elementari prevista dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 737, i quali partecipino ai lavori della Commissione stessa, si ripartisce, quale compenso, la somma di L. 50 per ogni volume esaminato.

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengano essi o non all'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Salvo quanto è prescritto negli articoli precedenti, ai funzionari di ruolo scientifico e tecnico delle antichità e belle arti ed ai capi ed insegnanti di istituti di qualsiasi grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, è corrisposta, per le missioni che compiano in sede e che non rientrino nelle normali attribuzioni del loro ufficio, una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° dicembre 1923, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 7. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 833.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 836.

Nuove disposizioni per i funzionari degli uffici dei tratturi delle Puglie e delle trazzere di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, concernente il passaggio dei tratturi delle Puglie e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale, emesso in virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito il seguente:

« I funzionari componenti i suddetti uffici sono nominati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale. Quelli appartenenti all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici saranno collocati fuori ruolo ed i loro posti saranno coperti; gli stipendi e le altre competenze loro spettanti faranno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ma agli effetti della carriera saranno considerati come presenti nell'organico di provenienza. Nel bilancio del predetto Ministero saranno portate le conseguenti variazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 9. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 834.

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 841.

Istituzione di tre nuovi tipi di tabacco da fumo nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali sono aggiunti i tre nuovi tipi di prodotti elencati in appresso, da esitarsi al pubblico al prezzo indicato contro ognuno di essi:

Trinciato superiore Italia a L. 90 il kg.;
Trinciato comune 3ª qualità a L. 35 il kg.;
Sigarette Eva a L. 250 il kg. e cioè a centesimi 25 per sigaretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 835.

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 843.

Aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disposizioni normali.

Art. 1.

Ferme le disposizioni dell'art. 12 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C*, possono essere conferite, anche in soprannumero, su parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado tredicesimo dello stesso ruolo allorchè conseguano il quarto aumento periodico di stipendio.

Non può, tuttavia, aver luogo la promozione se, nel grado tredicesimo, non sia stato prestato servizio effettivo per due anni almeno.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero nel grado dodicesimo, per effetto delle disposizioni del presente articolo, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado tredicesimo.

Disposizioni transitorie.

Art 2.

Il secondo comma dell'art. 34 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato è collocato, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo dei nuovi ruoli, conservando il titolo di cui è provvisto ».

Art. 3.

Il collocamento nel grado decimo, ai sensi dell'art. 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spetta anche agli impiegati che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, avevano grado di archivista di prima classe o equiparato, e che al 1° dicembre 1923 non avevano compiuto il periodo di servizio effettivo nel grado di archivista previsto dall'articolo medesimo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 38 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dell'art. 3 del presente decreto non si applicano ai personali dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, per i quali, nella relativa tabella organica, manchi il grado decimo.

Art. 5.

Al personale dei ruoli appartenenti al gruppo *C* che, al 30 novembre 1923, rivestiva grado di archivista od equiparato, e che, alla prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sia collocato nel grado undecimo o nel grado decimo, viene concesso un aumento di quattro anni sull'anzianità utile al 1° dicembre 1923, a' sensi dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Tale aumento di anzianità è valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Per il personale medesimo, i periodi quinquennali, stabiliti per gli aumenti di stipendio nel grado decimo, dall'allegato III al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ridotti di un anno.

Art. 6.

Per gli applicati ed equiparati, appartenenti a ruolo diverso da quello di cui facevano parte al 30 novembre 1919, la disposizione dell'art. 40 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, è applicabile soltanto se, nel ruolo cui appartenevano alla data suddetta, risultavano collocati prima degli impiegati che furono promossi archivisti od equiparati, in base all'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 7.

La disposizione dell'art. 104 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile agli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *C* di qualsiasi amministrazione, che abbiano prestato servizio come scrivani effettivi di prefettura.

Art. 8.

Gli agenti subalterni i quali, nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conseguano il grado di primo commesso di cui alla tabella n. 1 dell'allegato V al decreto medesimo, e contino un periodo di servizio effettivo nel grado di commesso o usciere capo superiore ai dodici anni, vengono collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui compirono i dodici anni di servizio predetti.

Disposizioni riguardanti il personale ex-combattente.

Art. 9.

Ai concorsi e nelle graduatorie di merito per il conferimento dei posti di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati, da farsi a' termini del secondo comma dell'art. 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono ammessi anche gli impiegati del grado decimo del medesimo ruolo, i quali, alla data stabilita dalle citate disposizioni, raggiungano i periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni stesse, computando in aumento al servizio civile, valutato a norma delle disposizioni in vigore, quello prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma valgono le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati di cui al presente articolo non possono essere compresi fra i vincitori dell'esame di concorso ovvero inclusi nella graduatoria di merito, rispettivamente, per oltre la metà dei posti da assegnarsi nel modo stabilito dalla lettera *a*) dell'art. 18 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, o per oltre la metà del numero dei candidati inscritti nella detta graduatoria di merito, per i posti da conferirsi ai termini della lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 10.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di includere nella graduatoria di merito, da formarsi ai termini delle disposizioni contenute nel precedente art. 9, un numero di candidati non superiore a quello dei posti vacanti alla data in cui viene compilata la graduatoria medesima e di provvedere mediante successive graduatorie al conferimento dei posti che si rendessero disponibili dopo la data anzidetta, entro i limiti di tempo stabiliti dal secondo comma dell'art. 45 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Ai concorsi, nelle graduatorie di merito e nelle designazioni per anzianità congiunta al merito, da farsi per le promozioni al grado undecimo, dei ruoli del gruppo *C*, ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e del secondo comma dell'art. 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, sono ammessi anche gli impiegati del medesimo ruolo, i quali, alle epoche stabilite dalle citate disposizioni, raggiungano i periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni stesse computando in aumento al servizio civile, valutato a norma delle disposizioni vigenti, quello prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, durante la guerra 1915-18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui entrarono effettivamente a far parte del ruolo cui appartengono.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma valgono le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli impiegati di cui al presente articolo non possono essere compresi tra i vincitori dell'esame di concorso o inclusi nella graduatoria di merito per oltre il terzo dei posti da assegnarsi nel modo stabilito, rispettivamente dall'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dalla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 48 del Regio decreto 30 dicem-

bre 1923, n. 3084, e non possono essere ammessi alle promozioni per anzianità congiunta al merito per oltre il terzo del numero dei prescelti.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è modificato come segue:

« Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado, per effetto degli anni di servizio da ufficiale, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici medesimi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione delle successive promozioni ».

Il secondo comma dell'art. 25 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è modificato come segue:

« Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti nel proprio grado per effetto degli anni di servizio, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione di successive promozioni ».

Art. 13.

Agli effetti delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 52 e dell'art. 156 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le norme contenute nell'articolo 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, nel secondo comma dell'art. 9 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e nel secondo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dal precedente art. 12, si applicano soltanto quando sia stato conseguito lo stipendio massimo risultante dalle tabelle degli stipendi in vigore fino al 30 novembre 1923, nel grado ricoperto al 1° aprile 1922, senza la valutazione dei benefici consentiti a favore del personale ex combattente dalle citate disposizioni o per effetto della valutazione di una parte di essi.

Nella prima attuazione dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, e del presente decreto, le disposizioni dei citati articoli dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 27 ottobre 1922, n. 1427 e 1462, e relative estensioni, si applicano soltanto nei casi di passaggio a grado immediatamente superiore a quello ricoperto al 30 novembre 1923 e nei casi di passaggio di categoria.

Art. 14.

Gli impiegati ed agenti ex-combattenti, i quali, ai sensi dell'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, abbiano chiesto, entro il 31 dicembre 1923, di far passaggio in ruoli trasferiti ad altra amministrazione, successivamente alla pubblicazione di detto decreto, si considerano a questa appartenenti, e pertanto, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, sono compresi nella graduatoria di cui al medesimo art. 12, anzichè in quella prevista dal successivo art. 14 del decreto stesso.

Gli impiegati ed agenti ex-combattenti che, entro il 31 dicembre 1923, abbiano presentato domanda di passaggio in categoria superiore a' termini dell'art. 47 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, o ai termini dei commi secondo e terzo dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, potranno essere sistemati nei ruoli di qualsiasi amministrazione, esclusi quelli di cui al primo comma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo che dichiarino, entro otto giorni da apposito invito diramato dall'amministrazione cui i ruoli appartengono, di rinunziare al passaggio di categoria.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati ex-combattenti del ruolo di concetto delle ragionerie centrali che abbiano presentato domanda, entro l'indicato termine, per il passaggio in altri ruoli appartenenti al gruppo *A*.

Art. 15.

L'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile anche a favore degli impiegati ed agenti ex combattenti che, anteriormente al 1° dicembre 1923, siano passati in ruoli di categoria superiore, per effetto di nomine conseguite indipendentemente dalle disposizioni indicate nell'articolo medesimo.

Art. 16.

All'art. 170 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il seguente:

« Le nomine di cui al precedente art. 169, sono conferite, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a quelli tra gli invalidi sopra indicati che ne facciano domanda entro il 30 giugno 1924, purchè:

a) abbiano prestato sempre lodevole servizio;

b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei;

c) posseggano, all'atto della pubblicazione del presente decreto, i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime.

« Per coloro che aspirino agli impieghi del gruppo *C*, e che siano sprovvisti del prescritto titolo di studio, le nomine potranno aver luogo quando essi abbiano disimpegnato mansioni d'ordine, almeno dal 1° dicembre 1923.

« Il Consiglio di amministrazione formerà una graduatoria di merito. A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano prestato servizio per un più lungo periodo di tempo nelle amministrazioni dello Stato, ferme restando le disposizioni dell'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

« Per gli invalidi di guerra assunti in ruolo, a norma del presente articolo, che abbiano prestato servizio con mansioni proprie del personale inscritto nel medesimo ruolo per un periodo non inferiore a quello del servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 ».

Art. 17.

Gli operai, gli avventizi o i giornalieri, invalidi di guerra, di cui all'art. 169 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che, per insufficienza di posti, non conseguano la sistemazione in ruolo presso l'Amministrazione cui appartengono, potranno ottenerla con le norme stabilite dal citato art. 169 e dall'art. 170 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, suddetto, modificato con l'art. 16 del presente decreto, nei posti che risultino eventualmente disponibili presso le oltre Amministrazioni, dopo effetuato il collocamento degli operai, avventizi o giornalieri anzidetti da queste ultime dipendenti.

Saranno ritenute valide, a tale effetto, le domande presentate ai termini del ripetuto art 170, modificato con l'art. 16 del presente decreto.

Art. 18.

Dopo l'applicazione dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e del secondo e terzo comma dell'articolo 198 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti

disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale civile saranno conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o altro personale non di ruolo comunque denominato, agli operai di ruolo ed a quelli avventizi della stessa Amministrazione, i quali tutti si trovino in servizio almeno dal 1° dicembre 1923, posseggano il titolo di studio prescritto e siano ex combattenti feriti o decorati al valore militare, o abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso. A parità di merito la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Dopo i collocamenti suddetti, i posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo C ed in quelli del personale subalterno, potranno essere conferiti, con le medesime modalità, al personale indicato nel precedente comma, della stessa amministrazione, anche se non sia provvisto del titolo di studio prescritto, purchè abbia disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti al ruolo cui aspira.

I posti di cui sopra, che rimangano disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi, possono successivamente conferirsi, con le stesse modalità, al personale ivi indicato appartenente ad altra amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può escludere dalla nomina i candidati che siano stati già compresi nelle graduatorie per le suindicate sistemazioni, i quali non abbiano prestato successivamente servizio lodevole.

Il personale incluso nelle graduatorie non acquista alcun diritto alla stabilità, fino a che non sia avvenuta la nomina in ruolo, e potrà essere licenziato a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti dei ruoli di cui al primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A coloro che sieno nominati a posti di ruolo in esecuzione del presente articolo non si applicano le norme dell'art. 17 del ricordato decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando abbiano prestato servizio con mansioni della rispettiva carriera o di carriere analoghe per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova.

Gli articoli 162 e 199 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e l'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, sono abrogati, fermi restando i provvedimenti attuati, in base agli articoli stessi, fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 19.

Le norme concernenti il personale ex-combattente, contenute nel precedente articolo 18 sono applicabili anche alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio ed agli orfani di guerra, nonchè alle madri e alle sorelle nubili dei caduti in guerra, che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti ed in grado di provvedervi, ovvero che siano unico sostegno di famiglia.

Art. 20.

I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile e che siano da conferire con l'osservanza delle disposizioni normali, ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono destinati, per non oltre la metà, a coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni, e che risultino idonei nei modi stabiliti.

La precedente disposizione non si applica ai personali indicati nel primo comma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Disposizioni normali.

Art. 21.

La Direzione generale del personale e dei servizi speciali del Ministero delle finanze è soppressa.

La direzione generale dei monopoli industriali, presso il Ministero delle finanze, assume la denominazione di « Direzione generale delle privative ».

Il numero dei posti del grado quarto compresi nella tabella n. 1 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è diminuito di uno.

A seguito della istituzione della intendenza di finanza per la provincia del Carnaro, i posti di intendente di finanza di seconda classe e quelli di vice-intendente indicati nella tabella anzidetta sono rispettivamente aumentati di uno.

Art. 22.

L'ispettore generale del ruolo del personale delle Ragionerie centrali si intende gerarchicamente superiore agli altri funzionari di pari grado dello stesso ruolo.

I funzionari promossi al grado di direttore capo di ragioneria di 1ª classe nel ruolo del personale di concetto delle Amministrazioni centrali debbono assumere la direzione di una ragioneria centrale, se già non vi siano preposti.

Sono emanati dal Ministero delle finanze, di concerto con i singoli ministri, ai sensi dell'art. 24 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, i decreti con cui ai direttori capi di ragioneria, o, in via temporanea, ad altri funzionari dello stesso ruolo, di grado equiparato o inferiore, viene affidata la direzione delle rispettive ragionerie centrali.

I decreti di nomina ai posti dei gradi quinto e sesto nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, anche se con qualifica di direttori capi di ragioneria, sono emanati dal ministro delle finanze.

Art. 23.

All'art. 22 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito il seguente:

« Saranno devoluti ai sottufficiali ed appuntati della Regia guardia di finanza, presenti al corpo ed aventi più di quindici anni di servizio, oppure resi inabili al servizio attivo, per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se, per questo motivo, abbiano già cessato di far parte del corpo:

« *a*) non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado dodicesimo delle carriere d'ordine ed altre analoghe dell'amministrazione finanziaria;

« *b*) non oltre il terzo dei posti di usciere ed altri analoghi, vacanti nei ruoli del personale subalterno dell'amministrazione finanziaria; e non oltre il sesto dei posti di usciere nelle varie amministrazioni centrali dello Stato.

« I posti di cui alla lettera *a*) sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati alla

successiva lettera *b)*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati.

« I sottufficiali e gli appuntati presenti al corpo possono, inoltre, concorrere, rispettivamente, ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del gruppo *C*, e a quelli di commesso, nell'amministrazione delle dogane, nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni in vigore ».

Art. 24.

Per la istituzione della circoscrizione doganale di Fiume i posti di direttore superiore delle dogane, di cui alla tabella n. 12 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aumentati di uno.

Nella tabella n. 1, annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativa al personale dei monopoli industriali, è soppressa la indicazione dei « capi meccanici » e dei « capi meccanici aggiunti » nei gradi del personale del gruppo *C*, addetto alle coltivazioni dei tabacchi e ai magazzini di deposito dei generi di monopolio.

Art. 25.

Per la nomina dei Regi provveditori agli studi rimane in vigore il disposto dell'art. 18 del R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453.

Art. 26.

Alla tabella n. 22 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunta la seguente annotazione:

« Il numero dei macchinisti e dei bidelli può essere variato con decreto del Ministro per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze (articoli 28 e 102 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054) ».

Art. 27.

Gli aumenti di anzianità di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, a favore degl'insegnanti di Regie scuole medie, si computano all'atto della loro promozione ad ordinari, anche agli effetti del passaggio di grado.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli aumenti di anzianità da computarsi a favore degli insegnanti dei regi istituti nautici, a norma degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1882.

Il grado di segretario economo delle Regie scuole medie commerciali è inscritto al gruppo *B*.

Art. 28.

In dipendenza della istituzione della prefettura della provincia del Carnaro sono aumentati di un posto ciascuno il numero dei vice-prefetti di seconda classe, dei ragionieri capi di seconda classe, e dei primi archivisti, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395. E' pure aumentato di due posti il numero dei consiglieri di seconda classe, di cui alla tabella predetta e di un posto il numero degli uscieri capi stabilito dalla tabella n. 24 dell'allegato IV al decreto stesso.

Art. 29.

L'art. 19 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309 è, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, sostituito dal seguente:

« I commissari di leva nominati a' sensi dell'articolo precedente prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali ».

In dipendenza della istituzione della provincia del Carnaro è aumentato di uno il numero dei posti assegnati complessivamente ai gradi decimo e undecimo del ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione del secondo comma del presente articolo e quelle dei precedenti articoli 21, 24, primo comma, e 28 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 30.

Nella tabella n. 7 dell'allegato V al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il supplemento di servizio attivo degli agenti di magazzino dell'amministrazione centrale della guerra è stabilito in L. 300.

Art. 31.

E' aumentato di due il numero dei posti assegnati, complessivamente, ai gradi decimo e undecimo del ruolo della carriera amministrativa del Ministero dell' economia nazionale di cui alla tabella n. 80 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in corrispondenza della soppressione di egual numero di posti effettuata nel ruolo dell'amministrazione centrale delle finanze ai termini dell'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Nel ruolo amministrativo del personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze possono essere conferiti in soprannumero tanti posti di primo segretario quanti erano i funzionari che avevano tale grado nel ruolo speciale amministrativo dei servizi del lotto prima della fusione disposta dagli articoli 61 e 62 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 56 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

In corrispondenza dei posti di primo segretario conferito in soprannumero ai sensi del precedente comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel grado iniziale.

Detti posti in soprannumero verranno riassorbiti per effetto delle vacanze che si verificheranno dopo la pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza per tanti posti di primo ragioniere quanti erano i funzionari di tale grado nel ruolo speciale di ragioneria dei servizi del lotto, prima della fusione di questo nel ruolo predetto.

Art. 33.

Al grado iniziale del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero delle finanze e delle intendenze, dopo l'applicazione dell'art. 63 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno essere nominati i vincitori del concorso indetto con Regio decreto 16 dicembre 1922, numero 1635, assegnati in servizio effettivo di volontariato alle intendenze di finanza, che, anteriormente alla data di pubblicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si trovavano in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, per essere nominati ai posti vacanti nella carriera amministrativa delle finanze.

Art. 34.

Il capo garage del Ministero delle finanze, di cui alla annotazione apposta alla tabella n. 1 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è collocato nel grado di agente tecnico con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui gli vennero attribuite le attuali funzioni.

Art. 35.

Il consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli delle Ragionerie centrali, costituito ai sensi dell'art. 23 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è mantenuto in carica, con i membri effettivi e supplenti nominati per l'anno 1923, fino a quando non sia provveduto alla costituzione del consiglio stesso nei modi stabiliti dalle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 36.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio di cui alla tabella n. 2, dell'allegato II, al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli passati nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie centrali, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, possono conseguire il collocamento in un ruolo transitorio, assegnato alle Ragionerie centrali, classificate al gruppo *B*, qualora posseggano i requisiti prescritti per il conferimento dei diversi gradi del ruolo del gruppo *B* della detta amministrazione postale e telegrafica e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

I posti del detto ruolo transitorio, appartenenti al gruppo *B*, sono stabiliti, per ciascun grado, in corrispondenza al numero degli impiegati che conseguiranno la relativa nomina, e verranno gradualmente soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, a mano a mano che si renderanno vacanti.

I posti di ruolo del presonale di concetto delle Ragionerie centrali, lasciati vacanti dagli impiegati che otterranno il passaggio nel predetto ruolo transitorio di gruppo *B*, non saranno coperti fino a quando gli impiegati stessi restino in servizio.

In relazione alla soppressione di posti del ruolo transitorio di gruppo *B*, e non oltre il numero dei posti soppressi già occupati in detto ruolo da impiegati provenienti dal ruolo transitorio di gruppo *C*, di cui alla tabella citata nel comma 1° del presente articolo, saranno aumentati altrettanti posti, ripartiti nei diversi gradi, nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali, mediante decreto Reale, sulla proposta del Ministro delle finanze.

L'assegnazione degli stipendi al personale del ruolo transitorio appartenente al gruppo *B*, di cui sopra, ha effetto in base alle disposizioni applicabili per il personale dello stesso gruppo, dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Art. 37.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni a favore degli impiegati ed agenti subalterni ex-combattenti, stabilite dagli articoli 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni ed estensioni, sono parificati ad agenti subalterni di ruolo gli operai a matricola della Regia zecca e dell'officina carte valori, i quali attualmente posseggano tale qualifica.

Il disposto dell'art. 58 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è applicabile anche a coloro i quali attualmente sono operai a matricola della Regia zecca e dell'officina carte valori.

Art. 38.

La disposizione di cui all'art. 70 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile al personale doganale ivi indicato, soltanto per il periodo di tempo decorrente dal 1° maggio 1920 al 31 marzo 1922, ferme restando, agli effetti dei successivi inquadramenti, le norme contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 18 febbraio 1923, n. 482.

Art. 39.

Gli attuali direttori superiori delle dogane sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi con anzianità decorrente dalla data di nomina al corrispondente posto di direttore loro conferito secondo le tabelle organiche approvate con la legge 5 giugno 1913, n. 541, e col Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1806.

Identico trattamento è fatto agli attuali ispettori superiori tecnici delle dogane, in quanto provengano dal grado di direttore di cui al comma precedente.

Art. 40.

Agli effetti delle promozioni di grado nei ruoli del personale dei monopoli industriali appartenenti al gruppo *C*, sono riservati agli impiegati provenienti dal personale contabile di cui alla tabella n. 18 annessa al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, in quanto ne siano riconosciuti meritevoli a norma delle disposizioni che regolano le promozioni stesse, i seguenti posti dei ruoli di cui alla tabella n. 1, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084:

a) coltivazioni dei tabacchi:

n. 2 posti per il grado ottavo;
n. 5 id. nono;
n. 7 id. decimo;
n. 10 id. undecimo;

b) manifatture dei tabacchi:

n. 1 posto per il grado ottavo;
n. 2 id. nono;
n. 2 id. decimo;
n. 4 id. undecimo;

c) saline:

n. 2 posti per il grado ottavo;
n. 6 id. nono;
n. 7 id. decimo;
n. 12 id. undecimo.

Art. 41.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a deroga delle disposizioni che regolano le assunzioni e le sistemazioni di personale a posti vacanti, comprese quelle stabilite dal presente decreto:

a) i posti disponibili nel grado dodicesimo del ruolo del gruppo *C*, di cui alla tabella n. 14 dell'allegato II al Regio decreto predetto, saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreti ministeriali 18 febbraio e 10 aprile 1920 e successive modificazioni, agli scrivani avventizi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza già riconosciuti idonei alla nomina ai posti di disegnatore o computista:

b) i posti di inserviente, disponibili nel ruolo di cui alla tabella n. 11, dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno conferiti, secondo la graduatoria approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1921, agli avven-

tizi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza riconosciuti idonei alla nomina ai posti di subalterno.

Art. 42.

Possono far passaggio nel ruolo transitorio del personale della direzione generale delle pensioni di guerra appartenente al gruppo C, entro i limiti dei posti disponibili e previo esame di idoneità, da sostenersi in base alle norme che saranno stabilite con decreto del ministro per le finanze:

a) gli agenti subalterni ex-combattenti del ruolo transitorio della direzione generale predetta, i quali abbiano disimpegnato, almeno da un anno, alla data del 31 dicembre 1923, mansioni inerenti alla carriera d'ordine nelle amministrazioni dello Stato e siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione;

b) gli avventizi addetti alla direzione generale delle pensioni di guerra, i quali abbiano disimpegnato, almeno da un anno, alla data del 31 dicembre 1923, mansioni inerenti alla carriera d'ordine nelle amministrazioni dello Stato, che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio d'amministrazione e si trovino, inoltre, in una delle condizioni previste dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Art. 43.

I posti vacanti nei singoli gradi, escluso quello iniziale, dei ruoli del personale dell'amministrazione del fondo per il culto di cui alla tabella n. 19 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dopo il collocamento del personale in servizio al 30 novembre 1923, possono essere ricoperti, mediante promozioni, per non oltre la metà.

Art. 44.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, potranno essere destinati a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, gli inservienti appartenenti al ruolo transitorio del personale della direzione generale delle pensioni di guerra, istituito con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2884, e gli inservienti in prova presso la Direzione generale medesima, aspiranti alla sistemazione nel ruolo predetto, in numero non superiore a dieci.

Art. 45.

L'anzianità stabilita ai sensi dell'art. 81 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per il collocamento nel grado nono del personale appartenente ai ruoli amministrativi dei Ministeri per le colonie e per l'interno, provvisto del trattamento economico di primo consigliere aggiunto, a norma del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, vale anche agli effetti del servizio utile per le promozioni a gradi superiori, escluso il computo degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo.

Art. 46.

I Regi provveditori agli studi provenienti dal ruolo dei capi d'istituto delle scuole medie non possono conseguire stipendi inferiori a quelli che sarebbero loro spettati se fossero rimasti nel ruolo stesso.

Art. 47.

Nella prima attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli attuali segretari nell'amministrazione universitaria, i quali anteriormente alla pubblicazione del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2049, erano segretari di prima classe nell'amministrazione stessa, sono collocati al grado nono del ruolo della carriera amministrativa, di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al citato Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, con anzianità utile, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, decorrente dalla data della nomina a segretari di prima classe, tenuto, altresì, conto dei benefici per abbreviazioni di periodo e per aumenti di anzianità, ai sensi dell'art. 50 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 97 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 è sostituito dal seguente:

« Per gli attuali professori ordinari delle Regie università o Istituti superiori, dei Regi istituti superiori di magistero e delle Regie scuole medie, è tenuto conto agli effetti dell'attribuzione del grado nella prima attuazione del presente decreto, nonchè ai fini della valutazione dell'anzianità nel grado stesso per la determinazione dello stipendio, rispettivamente ai sensi dei precedenti articoli 92, 93 e 94, oltre che dell'anzianità di ordinario, anche delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti di anzianità che loro competono, a qualsiasi titolo, a norma delle disposizioni anteriormente vigenti ».

Art. 49.

Agli attuali professori straordinari delle Regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti superiori di magistero, nonchè a quelli promossi ordinari dal 1° dicembre 1923, e fino alla pubblicazione del presente decreto, gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni di periodo sono computati all'atto del conseguimento della stabilità, ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o della promozione ad ordinario, agli effetti dell'attribuzione del grado e dello stipendio.

Resta fermo il disposto dell'art. 130, secondo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto concerne la compensazione delle somme eventualmente percepite in più dello stipendio che sarebbe spettato ai professori indicati nel comma precedente, come professori straordinari.

Art. 50.

I benefici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti sono attribuiti agli insegnanti delle Regie scuole medie e dei Regi istituti nautici all'atto della loro promozione ad ordinari, e danno luogo soltanto ad aumenti periodici di stipendio nel primo grado di ordinario.

Art. 51.

La disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 25 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, ha vigore a partire dal 1° gennaio 1923.

Art. 52.

Le quote supplementari dell'indennità militare, eventualmente corrisposte ad ufficiali in congedo provvisorio anteriormente al 1° dicembre 1923, non sono computate nella determinazione dell'assegno personale che possa spettare agli ufficiali stessi, in base all'art. 190 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 53.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 174 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica, con effetto dal 1° luglio 1924, anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio.

Disposizioni varie.

Art. 54.

L'art. 200 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazione di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, saranno conferiti al personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio almeno dal 1° dicembre 1923, nella rispettiva amministrazione, prescindendo dai limiti di età:

« *a*) per non oltre un terzo dei posti vacanti, nei ruoli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C*, a coloro che siano provvisti del titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirano, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione;

« *b*) per non oltre un terzo dei posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo *C* e in quelli del personale subalterno, con le modalità di cui alla precedente lettera *a*), a coloro che, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto, abbiano disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti ai ruoli cui aspirano.

« I posti di cui sopra possono essere conferiti successivamente, con le stesse modalità, al personale indicato nel precedente comma appartenente ad altra amministrazione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti dei ruoli, di cui al primo comma del precedente articolo 14.

« Al personale nominato a posti di ruolo in esecuzione dei commi primo e secondo del presente articolo, che abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente art. 17 ».

Art. 55.

Sono applicabili al personale da sistemarsi in ruolo, secondo le norme dell'art. 200 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal precedente articolo 54, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 18 del presente decreto.

Per i passaggi di ruolo di cui all'art. 198 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, vale il disposto del secondo comma dell'art. 168 del decreto medesimo.

Art. 56.

Il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi, in seguito ai passaggi di categoria consentiti dalle disposizioni dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 11 novembre 1923, n. 2395, e relative modificazioni, si effettua applicando, per il servizio prestato fino alla data da cui decorrono, ai fini della determinazione degli stipendi, i passaggi medesimi, le norme in vigore al 30 novembre 1923, se più favorevoli.

Art. 57.

L'art. 31 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificato come segue:

« I singoli Ministri possono affidare speciali studi, interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonchè studi e direzioni di uffici ad insegnanti di università o di istituti di istruzione superiore.

« Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti di volta in volta, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto verrà determinata, in base all'importanza degli incarichi medesimi, la relativa retribuzione che non può eccedere la misura della indennità giornaliera, stabilita al successivo art. 181, per il grado quarto ».

Art. 58.

Al terzo comma dell'art. 192 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dai seguenti:

« Il supplemento di servizio attivo e l'assegno personale eventualmente corrisposto, a norma dell'art. 190 del presente decreto, non hanno effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

« Tuttavia, per il personale in servizio nelle colonie all'attuazione del presente decreto, l'indennità coloniale non potrà essere, in alcun caso, inferiore a quella già goduta al 30 novembre 1923 ».

Art. 59.

Il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, nel consiglio di amministrazione, presso il Ministero competente, quando il detto consiglio è chiamato a dar parere o comunque a deliberare nei riguardi degli impiegati delle varie amministrazioni che, agli effetti del servizio e disciplinari, dipendono direttamente dal detto Provveditore generale, ai sensi dell'art. 197 — comma primo — del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla commissione di cui all'art. 68 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, questa deve sentire il Provveditore generale dello Stato, prima di adottare le sue deliberazioni.

Art. 60.

Col foglio d'ordine mensile, di cui all'art. 58 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono rese esecutive le ritenute sullo stipendio e sul supplemento di servizio attivo, derivanti dai provvedimenti disciplinari previsti all'art. 59 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 61.

Le assunzioni di personale a ferma temporanea, ai sensi dell'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione che il personale stesso cessa, senz'altro, dal servizio quando l'Amministrazione provveda al conferimento dei corrispondenti posti di ruolo.

I licenziamenti dipendenti dall'applicazione del precedente comma sono disposti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'assunzione di personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, o altro personale non di ruolo

comunque denominato, consentita da norme in vigore, non può aver luogo senza il concerto col Ministro per le finanze, non ostante ogni diversa disposizione.

Art. 62.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento per il personale della Corte dei conti nella forma prevista dall'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924, rimangono in vigore le norme di carriera e di disciplina del personale anzidetto emanate nel modo indicato al terzo comma dell'art. 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 63.

Ai componenti di commissioni, consigli, comitati, o altri collegi comunque denominati, che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnati gettoni di presenza o diarie in misura da stabilirsi di volta in volta di concerto col ministro delle finanze nel limite massimo di lire cinquanta.

Agli impiegati delle amministrazioni dello Stato chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, il gettone o la diaria, in misura non superiore a lire venticinque, spetta soltanto quando la designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano.

Negli altri casi possono essere corrisposti ai detti impiegati esclusivamente premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

I gettoni o le diarie di cui al primo e secondo comma del presente articolo si computano per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e altri collegi che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, pei funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, e per gli altri componenti saranno determinate in misura non superiore a quelle spettanti ai funzionari predetti appartenenti ai gradi 5° e 6°.

Ai segretari delle commissioni e degli altri collegi di cui sopra possono essere esclusivamente conferiti premi di operosità e di rendimento nei modi e limiti di cui al citato Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Con decreti ministeriali, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, potranno stabilirsi rinumerazioni a favore dei personali incaricati, oltre le loro attribuzioni normali, di insegnamenti in scuole speciali, per i quali non siano previsti posti di organico.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774.

Nulla è innovato ai provvedimenti emanati posteriormente al predetto Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, che assegnano a determinate commissioni o collegi trattamenti più favorevoli.

Il presente articolo ha vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 65.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente disposto, hanno effetto dal 1° dicembre 1923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 22. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 maggio 1924.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio per l'acquedotto della Risalaime, in provincia di Palermo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto di Risalaime, in provincia di Palermo.

SIRE,

Con decreto del prefetto di Palermo in data 23 ottobre 1922, furono costituiti in consorzio i comuni di Bagheria, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia e Villabate al fine di costruire ed esercitare un acquedotto a scopo potabile con derivazione dalle sorgenti Risalaime, in territorio di Marineo.

Pur trattandosi di provvedere al più vitale ed urgente bisogno di quelle popolazioni, l'Amministrazione del consorzio è rimasta finora inattiva, per inconciliabilità delle tendenze dei rappresentanti comunali appartenenti a diversi partiti.

La maggior pare dei rappresentanti comunali si è dimessa, compreso il presidente del Consiglio di amministrazione.

Ogni diffida alle Amministrazioni interessate ed ai rappresentanti del Consorzio, perchè sia assicurato il funzionamento dello stesso, è finora riuscita (e non può che riuscire) vana, perchè nè i dimissionari intendono recedere dalle dimissioni, nè le amministrazioni rispettive intendono sostituirli, sino a che rimangono in carica membri eletti dalla cessata Amministrazione comunale di Bagheria, centro maggiormente interessato.

In tali circostanze, per riattivare il funzionamento del consorzio, appare necessario ed urgente lo scioglimento dell'attuale Consiglio di amministrazione, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tale senso conclude il prefetto di Palermo nei suoi rapporti del 10 novembre 1923, n. 3892 e 5 marzo u. s., n. 1248/2496, ed in conformità alle sue proposte si è predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto della Risalaime, in provincia di Palermo, è sciolto;

Art. 2.

Il signor cav. Di Pasquale Francesco Paolo di Salvatore è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Consorzio fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Arcore (Milano), di Bagnoli del Trigno (Campobasso), di Gorgoglione (Potenza) e di Boville Ernica (Roma)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arcore, in provincia di Milano.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Arcore è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'ufficio comunale ha l'archivio in disordine e privo di inventari; i registri sono irregolarmente tenuti; le scritture contabili sono deficienti; si è provveduto irregolarmente all'assunzione di personale. Persistenti inosservanze delle disposizioni di legge sono state rilevate nell'erogazione delle spese, effettuate o in eccedenza agli stanziamenti, o sui fondi di competenza di un esercizio per pagamenti riferentisi ad esercizi precedenti, ovvero senza la necessaria autorizzazione. Per appalti e forniture si è fatto largo uso di sistema della licitazione o trattativa privata, senza le necessarie garanzie formali, e talora si è provveduto in economia senza il prescritto regolamento, come per la manutenzione stradale Non è stato curato il ricupero di fondi relativi alla gestione annonaria di cui è stato addossato al Comune l'onere passivo, nonostante le disposizioni impartite dall'autorità di tutela; la gestione del dazio funziona irregolarmente; gli accertamenti per l'applicazione delle tasse locali sono deficienti, e le risoluzioni delle relative contestazioni sono talora effettuate in modo arbitrario. I criteri seguiti nella gestione della civica azienda e la sistematica inosservanza delle norme di legge hanno suscitato contro gli attuali amministratori una vivissima opposizione, che in seguito all'inasprirsi dei rapporti fra i partiti locali minaccia di dar luogo a pericolose ed incomposte manifestazioni Sicchè anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di porre riparo alle accennate irregolarità, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostrà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arcore, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Emilio Pio Marchini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno, in provincia di Campobasso.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di Bagnoli del Trigno, sorta dalle elezioni generali del 1920 per concorde designazione del corpo elettorale in seguito ad intese intervenute fra i partiti locali, vide dopo qualche tempo rinascere nel proprio seno le competizioni momentaneamente sopite, ciò che ha portato, come conseguenza, ad una paralisi dell'attività della rappresentanza elettiva, con gravissimo pregiudizio degli interessi della civica azienda.

Un'inchiesta recentemente eseguita, in seguito a reclami, ha posto in luce il deplorevole disordine dell'ufficio comunale e le difficilissime condizioni della finanza, che non consentono neanche il pagamento degli assegni al personale. Ciò nonostante, non sono stati deliberati i conti resi dal tesoriere, non si sono eseguite le prescritte verifiche di cassa, si è ritardata la compilazione dei ruoli per la tassa focatico, e delle altre tasse si è addirittura omessa la riscossione, determinando un progressivo e notevole disavanzo.

Tale anormale situazione finanziaria si ripercuote sul funzionamento dei pubblici servizi, che sono trascurati e non rispondono alle legittime esigenze della popolazione, specialmente per quanto riguarda la viabilità, la nettezza urbana, il cimitero e le scuole.

In seguito a contestazioni il Consiglio comunale ha preso atto degli addebiti senza formulare alcuna controdeduzione, e poichè il disavanzo in cui versa la civica azienda, è stato acuito dalle dimissioni presentate dal sindaco, da due assessori e da cinque consiglieri, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 15 corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Zacchia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.
Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gorgoglione, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Gorgoglione, ridotta per dimissioni ed altre cause a soli dieci su quindici consiglieri, da tempo svolgeva assai scarsa attività, nonostante i frequenti richiami dell'autorità politica. Recentemente, tale stato di cose si è maggiormente aggravato, in seguito a profondi dissensi sorti fra gli amministratori rimasti in carica, particolarmente per l'azione partigiana spiegata da taluni di essi in occasione del licenziamento di un impiegato avventizio e della nomina del segretario, arbitrariamente conferita, con deliberazione che venne poi annullata dal Prefetto, a persona sprovvista dei prescritti requisiti.
L'azione deficiente ed irregolare della rappresentanza elettiva, ha provocato nella popolazione un vivo fermento, che, acuendo la tensione dei rapporti fra i partiti locali, fa temere gravi conseguenze. Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre l'accennata impossibilità di un regolare funzionamento dell'Amministrazione, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gorgoglione, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Padula Michele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.
Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Boville Ernica, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Boville Ernica sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita una inchiesta che ha posto in luce la disordinata gestione di quella civica azienda.
La situazione finanziaria del Comune è resa incerta dal mancato esame dei conti dal 1910 in poi; la esecuzione delle verifiche di cassa è trascurata ed il bilancio per l'esercizio in corso non è stato ancora deliberato; mancano negli uffici comunali gli inventari dei beni mobili ed immobili ed i registri delle deliberazioni sono irregolarmente tenuti, l'applicazione delle tasse dà luogo a sperequazioni; nella esecuzione dei lavori si è costantemente adottato il sistema dell'economia o della trattativa privata ed ai lavori stessi hanno talora preso parte amministratori del Comune; sono state spese od impegnate somme rilevanti per compilazione di progetti di opere che la deficienza di mezzi non consente di eseguire.
La conduttura dell'acqua potabile è in pessime condizioni per difetto di manutenzione; i pubblici servizi in genere sono trascurati.
Tale situazione, ed i criteri partigiani cui si è spesso inspirata l'Amministrazione, hanno determinato una viva eccitazione di animi fra i partiti locali, il cui contrasto si è acuito in modo pericoloso e minaccia ormai di compromettere seriamente la pubblica tranquillità. Anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono, quindi, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Boville Ernica, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Armando Fraschetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.
Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Saint Christophe, Configni, Cortazzone, Moransengo, Tonengo, Cisterna di Asti e Mombercelli

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924 con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Saint Christophe;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto il suo ufficio il 3 marzo 1924 non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Saint Christophe è prorogato di tre mesi.

Torino, addì 28 maggio 1924.

p. *Il Prefetto*: PALOMBA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Configni;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Configni è prorogato di due mesi.

Roma, addì 20 maggio 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cortazzone;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto il suo ufficio il 23 marzo 1924 non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cortazzone è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 27 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Moransengo;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Moransengo è prorogato di due mesi.

Alessandria, addì 28 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tonengo;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tonengo è prorogato di due mesi.

Alessandria, addì 28 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cisterna d'Asti;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto il suo ufficio il 19 marzo 1924 non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cisterna d'Asti è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 26 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mombercelli;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto il suo ufficio il 13 marzo 1924 non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mombercelli è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 26 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1924.

Denaturante per l'alcool metilico puro da adibirsi alla fabbricazione dei colori organici artificiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644;

Visto l'art. 18, primo comma, del testo unico di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'articolo 3 del R. decreto 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

La industria della fabbricazione dei colori organici artificiali è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

Ogni ettolitro di alcool metilico puro da adibirsi alla fabbricazione dei colori organici artificiali dovrà essere denaturato con due litri di dimetilanilina.

Art. 3.

La dimetilanilina dovrà essere fornita dalle ditte interessate e verificata dal Laboratorio denaturanti di Milano.

Roma, addì 24 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1924.

Denaturante per l'acido acetico puro destinato alla fabbricazione dei colori organici artificiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, che ha sostituito l'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie III);

Visto il R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, concernente il trattamento fiscale dell'acido acetico destinato ad usi industriali;

Determina:

Art. 1.

L'acido acetico puro destinato alla fabbricazione dei colori organici artificiali per godere della agevolezza di cui all'art. 1 del precitato decreto 11 marzo 1915, n. 367, deve essere previamente denaturato mediante aggiunta per ogni quintale di acido di:

Verde malachite . . . . gr. 1
Olio di anilina, oppure etere di petrolio od anche acido fenico . . . . » 75

Art. 2.

Le sostanze denaturanti dovranno essere fornite dalle ditte interessate e verificate dal Laboratorio denaturanti di Milano.

Roma, addì 25 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1924.

Approvazione della tariffa dei diritti erariali sui bagni ed altre cure fisiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 39 e 40 del testo di legge dei diritti erariali sugli spettacoli, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, relativi al diritto erariale sui bagni marini, sui bagni sui fiumi e sui laghi; sui bagni di città, e su quelli negli alberghi diurni; sul massaggio, sul manicure e sul pedicure;

Decreta:

E' approvata l'allegata tariffa riguardante la riscossione in modo virtuale del diritto erariale per i bagni marini, sui fiumi e sui laghi; per i bagni in città e per quelli negli alberghi diurni; per il massaggio, per il manicure e per il pedicure.

Le disposizioni della detta tariffa saranno da applicarsi con decorrenza dal 1° giugno 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Allegato al decreto ministeriale.

Tariffa per l'applicazione del diritto erariale ai bagni marini e ai bagni sui fiumi e sui laghi; ai bagni di città e per quelli negli alberghi diurni; per il massaggio, per il manicure e per il pedicure.

Qualità degli stabilimenti	Categoria	Articolo della tariffa	Oggetto del diritto erariale	Ammontare del diritto erariale Lire	Modo di pagamento	*Avvertenze*
Stabilimenti di bagni marini, di bagni sui fiumi e sui laghi	Categoria di lusso	1	Capanna di non oltre mq. 7 di superficie e camerino da bagno o da doccia o spogliatoio di non oltre mq. 4 di superficie: per ogni stagione	50 —	In base a convenzione da stipularsi presso l'ufficio del registro competente	Sono da classificarsi nella categoria di lusso gli stabilimenti nei quali il prezzo del bagno non è limitato da alcun massimo di tariffa fissato per le altre categorie, o supera, ad ogni modo, le L. 4 a persona, escluso il compenso per l'uso della biancheria o costume. Ove il compenso per la biancheria e costume sia conglobato nelle tariffe con quello del bagno, rientreranno fra gli stabilimenti di lusso quelli aventi un prezzo superiore a lire 6 a persona. Il diritto erariale di contro si applica sempre: alle capanne isolate date in affitto; alle capanne isolate ad uso di alberghi o pensioni classificati di lusso o di 1ª o 2ª categoria.
			Per capanne superanti la indicata superficie: per ogni mq. 7 o frazione in più e per ogni stagione	50 —		
			Per camerini da bagno o da doccia o spogliatoi superanti la indicata superficie: per ogni mq. 4 o frazione in più e per ogni stagione	50 —		
Id.	1ª Categoria	2	Capanna o baracca di non oltre mq. 7 di superficie e camerino da bagno o da doccia o spogliatoio di non oltre mq. 4 di superficie: per ogni stagione.	30 —	Id.	Sono da classificarsi nella 1ª categoria gli stabilimenti nei quali il prezzo del bagno supera lire 2 e non lire 4 a persona, escluso il compenso per l'uso della biancheria e costume. Ove il compenso per la biancheria e costume sia conglobato nelle tariffe con quello del bagno, rientreranno nella 1ª categoria gli stabilimenti aventi un prezzo superiore a lire 4 e non lire 6 a persona. Il diritto erariale di contro si applica: alle capanne o baracche isolate ad uso di pubblici esercizi non compresi fra gli alberghi o le pensioni classificati di lusso o di 1ª e 2ª categoria; alle baracche isolate date in affitto.
			Per capanne o baracche superanti la indicata superficie: per ogni mq. 7 o frazione in più e per ogni stagione.	30 —		
			Per camerini da bagno o da doccia o spogliatoi superanti la indicata superficie: per ogni mq. 4 o frazione in più e per ogni stagione.	30 —		
Id.	2ª Categoria	3	Capanna o baracca di non oltre mq. 7 di superficie e camerino da bagno o da doccia o spogliatoio di non oltre mq. 4 di superficie: per ogni stagione.	20 —	Id.	Sono da classificarsi nella 2ª categoria gli stabilimenti nei quali il prezzo del bagno supera L. 1.50 e non L. 2 per persona, escluso il compenso per l'uso della biancheria e costume. Ove il compenso per la biancheria e costume sia conglobato nelle tariffe con quello del bagno rientreranno nella 2ª categoria gli stabilimenti aventi un prezzo superiore a lire 2.50 e non lire 4 a persona. Le capanne o baracche isolate, destinate ad esclusivo uso dei proprietari o dei soci per quelle appartenenti a società cooperative di impiegati, militari o di operai, od a società sportive sono da classificarsi sempre alla 2ª categoria.
			Per capanne o baracche superanti la indicata superficie: per ogni mq. 7 o frazione in più e per ogni stagione.	20 —		
			Per camerini da bagno o da doccia o spogliatoi superanti la indicata superficie: per ogni mq. 4 o frazione in più e per ogni stagione.	20 —		

Qualità degli stabilimenti	Categoria	Articolo della tariffa	Oggetto del diritto erariale	Ammontare del diritto erariale	Modo di pagamento	Avvertenze
				Lire		
Stabilimenti di bagni marini, di bagni sui fiumi e sui laghi	3ª Categoria	4	Camerino da bagno o da doccia o spogliatoio di non oltre mq. 4 di superficie: per ogni stagione	10 —	**In base a convenzione da stipularsi presso l'ufficio del registro competente**	Sono da classificarsi nella 3ª categoria gli stabilimenti nei quali il prezzo del bagno non superi le lire 1.50 per persona, escluso il compenso per l'uso della biancheria e costume. Ove il compenso per la biancheria e costume sia conglobato nella tariffa con quello del bagno, rientreranno nella 3ª categoria gli stabilimenti aventi un prezzo non superiore a L. 2.50 a persona. Sono esenti dal diritto erariale gli speciali riparti adibiti a bagni popolari gestiti dai comuni, dalle provincie e da altri enti morali di beneficenza a prezzi ridotti per le classi meno agiate.
			Per camerini da bagno o da doccia o spogliatoi superanti la indicata superficie: per ogni mq. 4 o frazione in più e per ogni stagione	10 —		
Bagni di città ed alberghi diurni	1ª Categoria	5	Camerino da bagno e da doccia: per ogni anno solare	1,000 —	Id.	Sono da classificarsi nella 1ª categoria gli stabilimenti di città nei quali il prezzo del bagno sia superiore alle lire 5 per persona, con o senza biancheria. Per i camerini con due vasche da bagno il diritto erariale aumenta di un quarto. Le vasche comuni o piscine pagano una tassa uguale a quattro volte quella di un camerino da bagno per ogni 100 mq. di superficie o frazione.
Id.	2ª Categoria	6	Camerino da bagno e da doccia: per ogni anno solare.	500 —	Id.	Sono da classificarsi nella 2ª categoria gli stabilimenti di città nei quali il prezzo del bagno sia superiore alle lire 4 ma non alle lire 5 per persona con o senza biancheria. Per i camerini con due vasche da bagno il diritto erariale aumenta di un quarto. Le vasche comuni o piscine pagano una tassa uguale a quattro volte quella di un camerino da bagno per ogni 100 mq. di superficie o frazione.
Id.	3ª Categoria	7	Camerino da bagno o da doccia: per ogni anno solare	200 —	Id.	Sono da classificarsi nella 3ª categoria gli stabilimenti di città nei quali il prezzo del bagno non sia superiore alle lire 4 per persona, con o senza biancheria. Per i camerini con due vasche da bagno il diritto erariale aumenta di un quarto. Le vasche comuni o piscine pagano una tassa uguale a quattro volte quella di un camerino da bagno per ogni 100 mq. di superficie o frazione. Sono esenti dal diritto erariale i bagni di semplice pulizia personale da chiunque gestiti nell'interno della città, quando il prezzo pagato per il bagno non superi le lire 1.50, con o senza biancheria. Sono, altresì, esenti dal diritto erariale gli speciali riparti adibiti a bagni popolari gestiti dai comuni, dalle provincie e da altri enti morali di beneficenza a prezzi ridotti per le classi meno agiate.
Servizi di manicure, pedicure e massaggio	Categoria unica	8	Per ogni persona che esercita il manicure o il pedicure o il massaggio presso stabilimenti balneari o alberghi diurni o bagni di città o parrucchieri o profumieri o altri pubblici locali in genere: per ogni anno solare	200 —	Id.	

Visto:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	21828	75 —	Russo Nicola *fu* Felice dom. in Bari.	Russo Nicola *di* Felice, dom. in Bari.
3.50 %	788584	700 —	Petragnani Adelaide di *Gaetano* moglie di Saint Pierre Adolfo fu Alessandro, dom. a Roma Vincolata.	Petragnani Adelaide di *Gabriele-Gaetano*, moglie, ecc., come contro.
5 %	165151	150 —	Bregoli *Giulia* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Valotti Orazio fu Eugenio, dom. in Inzino (Brescia).	Bregoli *Agnese-Giulia o Giulia-Agnese* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	165153	150 —	Bregoli *Virginia* fu Giovanni, ecc., come la precedente.	Bregoli *Ida-Virginia*, ecc., come contro.
»	154459	50 —	Melioli *Enrico* fu *Luigi* minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Luigi* dom. a Genova.	Melioli *Enrico-Giuseppe* fu *Celso-Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova.
»	130765	2500 —	Farese Camilla di Tommaso, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a New York.	Farese Camilla di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
»	13766	2500 —	Farese Raffaela di Tommaso, *minore*, ecc., come la precedente.	Farese Raffaele di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
3.50 %	758870	350 —	*Ceretti* Giannina fu Luigi nubile, dom. a Vigevano (Pavia).	*Cerretti* Giannina fu Luigi, ecc., come contro.
5 % »	47778 131550	2235 — 350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
» »	110236 167772	55 — 75 —	Rampolla *Gaetano* fu Antonino, minore, sotto la patria potestà della madre Marino Vita, vedova di Rampolla Antonino, dom a Polizzi Generosa (Palermo).	Rampolla *Alessandro-Gaetano* fu Antonino, minore, ecc., come contro.
»	11712	50 —	*Grippo* Antonio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Maria Saveria, vedova di *Grippo* Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	*Grippi* Antonio fu Francesco, minore, ecc., come contro. Con rettifica di *Grippi* al posto di *Grippo*.
»	11713	50 —	*Grippo Giovanna* fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	*Grippi Maria-Giovanna* fu Francesco, ecc. come la precedente.
»	241840	260 —	*Bucceri* Sebastiana di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Ribera (Girgenti).	*Burreci* Sebastiana di Domenico, ecc., come contro.
»	241841	260 —	*Bucceri* Francesca di Domenico, minore, ecc., come la precedente.	*Burreci* Francesca di Domenico, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di giugno 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18913	77756	Eysler Edmondo	« La bella mammina ». - Operetta in tre atti su libretto di H. Valberg e B. Hart. — Spartito per canto e pianoforte con parole in italiano di Carlo Curiel, dal tedesco in « Die Schome Mama »	Bemporat Manlio	Inedita. — Rappresentata in Italia la prima volta al « Nazionale » di Roma il 9-4-1921.
18915	77782	Pizzetti Ildebrando	« Débora e Jaéle ». - Opera musicale in tre atti su parole dello stesso Pizzetti. — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. - Ditta editr. musicale	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18926	77846	Adami Giuseppe	« Manon ». - Dramma in cinque atti	Società italiana degli autori	Marzo 1922. — Rappresentata la prima volta all' « Olimpia » di Milano il 24-3-1922.
18925	77844	Mazzolotti Piero Angelo	« Il mercante di bontà ». - Commedia in tre atti	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta all' « Alfieri » di Torino nel marzo 1922.
18927	77858	Montefusco Vincenzo	« Il Commissario di Borgo Ripetta ». - Commedia in tre atti	Montefusco Vincenzo	Inedita. — Mai rappresentata.
18918	77791	Pinero Arturo	« Il salvataggio del signor Panmure ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Roma nell'aprile 1922
18916	77789	Weingartner Felix - Nessi Angelo	« Mastro Andrea ». - Opera comica in due atti (dalla commedia omonima di E. Geibel). — Riduzione in italiano di Angelo Nessi. — Libretto	Sonzogno - Casa editrice musicale	Inedita. — Mai rappresentata.
18917	77790	Detti	« La scuola del villaggio ». - Opera in un atto (dall'antico dramma giapponese in Terakoyv). — Riduzione in italiano di Angelo Nessi. — Libretto	Detta	Id. id.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18919	77812	Albertini film (in Torino) - Bordinetti Giovanni	« I figli di Sansonia ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1490. — Presentati, pel visto, 1488 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Giovanni Bordinetti	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18920	77813	Detta - Drovetti G.	« Saetta contro l'orco di Markouff ». - Opera ut supra m. 1621. — Presentati, pel visto, 1080 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di G. Drovetti	Detta (Detto)	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18921	77814	Ambrosio film (in Torino)	« La canaglia dorata ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 2818 divisa in tre parti o serie: I. « Un marito all'incanto ». - II. « Lo sparviero ». - III. « Il ciclone ». — Presentati, pel visto, 781 fotogrammi col sunto inedito dell'azione. Dal romanzo omonimo di Saverio Montepin	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
18928	77868	Detta	« La ruota del falco ». - Opera ut supra m. 1237. — Presentati, pel visto, 188 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. anonima in Torino)	Id. id.
18929	77869	Detta	« Il mistero del testamento ». - Opera ut supra m. 1134. — Presentati, pel visto, 224 ut supra	Detta	Id. id.
18922	77815	Libertas film (in Roma)	« Gli strani casi di Collericcio ». - Opera ut supra m. 2528. — Presentati, pel visto, 1188 fotogrammi col sunto inedito dell'azione. (Dal romanzo omonimo di I. M. Palmarini)	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo)	Id. id.
18923	77816	Vay film (in Roma) - Perego Eugenio	« Il fallimento di Satana ». - Opera ut supra m. 1250. — Presentati, pel visto, 908 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Eugenio Perego	Detta (Detto)	Id. id.
18924	77817	Detta - Detto	« Il supplizio del silenzio ». - Opera ut supra m. 1193. — Presentati, pel visto, 920 ut supra	Detta (Detto)	Id id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18914	77757	Campanile Mancini Gaetano	« La donna fantasma ». - Mimodramma. — Schema di sceneggiatura per mimodramma	Campanile Mancini Gaetano	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 126

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	113 69	Belgio	100 89
Londra	99 854	Olanda	8 55
Svizzera	405 92	Pesos oro	17 14
Spagna	314 37	Pesos carta	7 54
Berlino	—	New York	23 197
Vienna	0 0328	Oro	447 59
Praga	67 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	94 11
	3.50 % » (1902)	87 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	102 16
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	90 20

Bollettino N. 127

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 giugno 1924

	Media		Media
Parigi	117 46	Belgio	101 91
Londra	99 325	Olanda	8 61
Svizzera	404 03	Pesos oro	17 38
Spagna	312 87	Pesos carta	7 45
Berlino	—	New-York	23 028
Vienna	0 0325	Oro	444 33
Praga	67 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	94 53
	3.50 % » (1902)	87 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	102 28
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	91 41

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.